



Ufficio stampa

Rassegna stampa

martedì 30 aprile 2013

Il Resto del Carlino Bologna

Differenziata, dopo il 'ripasso' multato chi ha sbagliato bidone
30/04/13 *Ambiente*

3

Il Sole 24 Ore

Decreto ingiuntivo se il credito è certo
30/04/13 *Pubblica amministrazione*

5

Debiti Pa, scattano le sanzioni
30/04/13 *Pubblica amministrazione*

6

Italia Oggi

Presunzioni lecite
30/04/13 *Pubblica amministrazione*

7

Rendiconto statale per via digitale
30/04/13 *Pubblica amministrazione*

8

Nuove farmacie, potere ai comuni
30/04/13 *Pubblica amministrazione*

9

Differenziata, dopo il 'ripasso' multato chi ha sbagliato bidone

Crevalcore Interventate le Guardie ecologiche e Geovest

di PIER LUIGI TROMBETTA

— CREVALCORE —

UNA quindicina di multe, di cinquanta euro ognuna, in una sola mattina. Le hanno elevate gli operatori delle Gev (Guardie ecologiche volontarie) nel centro di Crevalcore a cittadini che non hanno seguito il programma della raccolta domiciliare dei rifiuti.

«Dobbiamo rilevare a malincuore — spiega Marco Martelli, assessore comunale alla Cura del territorio — una certa difficoltà nel rispettare il nuovo sistema di smaltimento rifiuti. Tanto che vengono sistematicamente riempiti i bidoni dell'organico con rifiuti indifferenziati, troviamo sacchi abbandonati fuori dai cassonetti e non vengono rispettati i giorni di ritiro dei rifiuti. Con conseguente degrado dell'intera area del centro storico».

E Martelli continua: «Rilevata questa situazione Geovest ha proceduto ad inviare nuovamente casa per casa i tutor con il compito di rispiegare nel dettaglio le modalità della raccolta porta a porta, raccogliere pareri legati, ad esempio, alle attività commerciali o allo smaltimento di pannolini e pannoloni. Sono stati redistribuiti i calendari di esposizione dei rifiuti e sono stati consegnati i kit per la raccolta a chi non ne era in pos-

DUSSI

Anche a Persiceto rimangono questioni da risolvere, come rifiuti sbagliati nell'organico

sesso».

MA nonostante tutto il risultato è ancora insufficiente. Allora è stato deciso, in accordo con Geovest, di procedere con gli accertamenti del caso e scovare i trasgressori a cui possono essere elevate sanzioni pecuniarie.

«Adesso ci stanno aiutando — prosegue l'assessore — gli ispettori della Geovest e del Gev, che

hanno cominciato a controllare le vie del centro. Con il compito di informazione, ma anche con la possibilità di elevare direttamente sanzioni, come è poi successo. Contemporaneamente proseguiremo l'opera di informazione tramite il numero verde di Geovest (800-276650), al quale ogni cittadino potrà rivolgersi per ogni tipo di necessità legata allo smaltimento dei rifiuti. Tutte le informazioni scritte saranno anche tradotte in lingua straniera».

SI REGISTRANO alcuni problemi anche a San Giovanni in Persiceto (nonostante la quota di raccolta differenziata l'anno scorso sia salita al 78,3% contro il 57,7% del 2011), come denuncia l'assessore comunale all'ambiente Andrea Morisi. «Rimangono ancora questioni da risolvere — spiega Morisi —, come la presenza di materiali impropri all'interno dei rifiuti organici, anche se rientrano comunque nei limiti di accettabilità dell'impianto. Ci sono poi casi frequenti di abbandono di rifiuti in alcuni punti del territorio, dove abbiamo però attivato i controlli e le conseguenti sanzioni in caso di comportamenti scorretti. Sono ormai oltre 160 le contravvenzioni contestate e in ogni caso, nel complesso, i risultati sono più che positivi e decisamente incoraggianti».

Pagina 16





Tre guardie ecologiche volontarie durante i sopralluoghi



Per chi sceglie il contenzioso

Decreto ingiuntivo se il credito è certo

**Guglielmo Saporito
Cristian Immovilli**

◆◆◆ Mentre i creditori si mettono in fila per ottenere pagamenti dalle pubbliche amministrazioni, resta aperto il nodo del **contenzioso già attivato** e di quello futuro. Se infatti il credito è certo, liquido ed esigibile, si può ottenere nei confronti della pubblica amministrazione un **decreto ingiuntivo** il quale, se esecutivo (su prova scritta o non opposto entro 40 giorni), diventa titolo per l'esecuzione.

Esecuzione significa riscossione tramite ufficiale giudiziario o nomina di un commissario *ad acta* tramite il giudice amministrativo, con aggressione delle somme presso le tesorerie. I crediti che già hanno generato un contenzioso e sono giunti ad una fase esecutiva non sono frenati dal dl 35: infatti l'esistenza di un contenzioso non impedisce l'attivazione della procedura di registrazione (scaduta il 29 aprile) e successiva istanza dell'ente debitore al Ministero di deroga al patto di stabilità e richiesta di anticipazioni. L'articolo 1 del dl 35 parla, oltretutto, di debiti «per parte capitale», cioè senza interessi, mentre i decreti ingiuntivi già emessi dai Tribunali liquidano anche gli interessi (e le spese legali). Nel dl 35 è presente una norma che limita i rischi di pignoramento e di sequestro per le la liquidità delle pubbliche amministrazioni: si tratta dell'articolo 6, il quale tuttavia si limita (comma 6) a disciplinare i soli pignoramenti e sequestri volti ad ottenere le somme dovute dallo Stato per riparare l'eccessiva durata di processi (legge Pinto 89/2001). I successivi commi dell'articolo 6 del decreto legge limitano sequestri e pignoramenti su somme destinate a spese delle Prefetture e degli Uffici giu-

diziari, lasciando esposte all'aggressione dei creditori tutte le altre somme (ed i beni mobili patrimoniali).

Sempre nel dl 35 del 2013 c'è una norma che sembra limitare i sequestri e i pignoramenti delle somme movimentate per pagare i creditori della pubblica amministrazione: si tratta dell'articolo 6 comma 5, il quale tuttavia non genera alcun ostacolo a pignoramenti verso la Pa, bensì impedisce che i terzi, i qualsiasi (a catena) creditori di chi ha crediti verso la Pa, possano pignorare o sequestrare le somme

CON LA FORZA

Riscossione tramite ufficiale giudiziario o commissario ad acta aggredendo le somme in tesoreria

che vengono ripartite ed assegnate a norma dello stesso decreto legge 35. L'articolo 6 comma 5 tutela quindi chi ha crediti verso la Pa e se li veda riconosciuti e liquidati, incassandoli senza rischiare di vedersi sottrarre dai propri creditori (ad esempio, dai dipendenti che vantano crediti di lavoro). Nel decreto 35 manca quindi una norma che impedisca ai creditori di continuare ad agire verso la Pa con azioni esecutive parallele al canale interno di accredito delle somme. Nel gennaio 2012 la legge 1 (articolo 35 comma 3 bis) prevedeva invece un meccanismo di transazione con rinuncia a interessi e rivalutazione. Oggi questo meccanismo non è previsto, con il risultato che il contenzioso non diminuirà, ma anzi potrebbe aumentare al fine di ottenere il riconoscimento di interessi e rivalutazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 19



Pagamenti. Prelievo di 100 euro al giorno per i ritardi dei dirigenti nell'accreditamento alla piattaforma dell'Economia

Debiti Pa, scattano le sanzioni

Entro oggi la prenotazione della liquidità e la richiesta di allentamento del Patto

Gianni Trovati

MILANO

Oggi ufficialmente scattano i primi 100 euro di sanzione per i responsabili finanziari degli enti locali, e i direttori generali delle aziende sanitarie, che non sono riusciti ad accreditare entro la mezzanotte di ieri il proprio ente alla piattaforma elettronica dell'Economia per la **certificazione dei debiti** nei confronti dei fornitori. Per chi non rimedia entro oggi, la sanzione sale di altri 100 euro per ogni giorno di ritardo.

Il calendario serrato della procedura sblocca-debiti disegnata dal Dl 35/2013 entra in questi giorni nel vivo. Dal ministero dell'Economia per ora non sono trapelate indicazioni sul numero di enti che effettivamente hanno tagliato il traguardo in tempo, ma c'è da considerare che non è piccolo lo sforzo organizzativo necessario a gestire migliaia di istanze in poche settimane su una piattaforma informatica che nei primi sette mesi di vita aveva superato di poco le mille adesioni. Non sono pochi i Comuni che hanno incontrato problemi nella procedura di accreditamento (come raccontato sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi), e anche le strutture tecniche di Anci e Ifel stanno seguendo da vicino la partita e raccogliendo le segnalazioni delle amministrazioni locali; se gli enti in difficoltà saranno molti, è probabile quindi che si ponga il problema di una riapertura dei termini o di una correzione in corsa degli errori, e del resto l'obiettivo dell'Economia punta naturalmente all'avvio effettivo della macchina delle certificazioni più che alla distribuzione di sanzioni. Nel frattempo, comunque, è subito ora di chiudere i conti sui bonus da richiedere per l'esclusione dei pagamenti dal Patto e, per gli enti a corto di

liquidità, è tempo di girare alla Cassa depositi e prestiti le anticipazioni necessarie a onorare i primi debiti. In entrambi i casi, il termine scade oggi, e il primo pericolo concreto per chi sfora i tempi è di rimanere escluso dalla distribuzione dei bonus sul Patto e degli assegni dalla Cassa. Non è questo, comunque, l'unico rischio, perché i responsabili delle amministrazioni ritardatarie, nel caso in cui «senza giustificato motivo» non abbiano chiesto gli aiuti o abbiano sottostimato le proprie esigenze, potranno essere chiamati a rispondere della responsabilità dirigenziale (articolo 21 del Dlgs 165/2001), che nella versione riformata dalla legge Brunetta può tagliare fino all'80% della loro retribuzione di risultato. Per la scadenza di oggi, i margini di

flessibilità sono inferiori, anche perché il ministero dell'Economia e la Cassa depositi e prestiti sono chiamati a censire in pochi giorni il mare delle richieste ricevute, per procedere con la distribuzione degli aiuti entro il 15 maggio: i creditori sono da troppo tempo in lista d'attesa, per cui ogni allungamento dei termini è escluso se non per (al momento imprevedibili) cause di forza maggiore. La corsa a tappe forzate dello sblocca-debiti si intreccia con le prime mosse del nuovo Governo, che fra i pilastri programmatici illustrati ieri dal premier Enrico Letta nel discorso sulla fiducia a Montecitorio ha inserito la revisione del Patto di stabilità. Il dossier occuperà naturalmente i tavoli dell'Economia (Saccomanni) e degli Affari regionali e Autonomie di Graziano Delrio, che da presidente dell'Ance ha condotto la battaglia nel nome della Golden rule europea che impone pareggio di bilancio e limiti modulati all'indebitamento, dando però più margini agli investimenti. Passa di qui una strada per provare a liberare in modo strutturale i pagamenti in conto capitale, che costituisce una tappa fondamentale nella rinegoziazione dei vincoli in sede europea richiamata in più passaggi del discorso di Letta. Nel frattempo, però, c'è da risolvere il problema urgente della distribuzione dei bonus entro il 15 maggio: il meccanismo previsto dal Dl 35 rischia di lasciare a secco i Comuni più puntuali nei pagamenti (a partire dai grandi centri del Nord), e tocca alla Conferenza Stato-Città provare a introdurre entro il 10 maggio i primi correttivi. Altrimenti sia i bonus sul Patto sia le risorse della Cassa saranno distribuiti in modo proporzionale alle richieste arrivate dal territorio.

L'anticipazione


Debiti Pa: enti locali in affanno

Lotta all'evasione sempre più global

La corsa degli enti locali per iscriversi alla piattaforma di certificazione dei crediti è stata documentata dal Sole 24 Ore del Lunedì in edicola ieri. Nell'indagine anche i (pochi) comuni virtuosi dei "pagamenti-sprint", che hanno già iniziato a pagare i rispettivi fornitori, da Firenze a Torino passando per Varese, Lucca e Cesena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina 19



TIA/Sentenza della Cassazione sulla tariffa rifiuti

Presunzioni lecite

Occupanti in base alla superficie

DI SERGIO TROVATO

È legittima la determinazione della quota variabile della Tia per le seconde case in base al numero degli occupanti desunto dalla superficie dell'immobile. Questa presunzione è ammessa qualora non sia possibile conoscere il numero dei soggetti che di fatto lo utilizzano. Dunque, non è irragionevole il ricorso al metodo proporzionale basato sulla superficie del bene. Spetta al contribuente fornire gli elementi di prova idonei a dimostrare l'infondatezza della presunzione contenuta nella norma regolamentare adottata dal comune. Lo ha stabilito la sezione tributaria dalla Cassazione, con la sentenza 8383 del 5 aprile 2013.

Per i giudici di piazza Cavour, non è irragionevole la norma del regolamento comunale che per le abitazioni occupate da non residenti determina induttivamente il numero dei componenti il nucleo familiare: più ampia è la superficie, maggiore è il numero di coloro che si presume occupano l'immobile, al fine di calcolare la quota variabile della tariffa. A giudizio della Cassazione, la presunzione non comporta «alcuna indebita variazione del criterio impositivo tra le prime e le seconde case». Criterio che «non va inteso nella sua assolutezza, ma in relazione alla implicita finalità di ancorare la quota variabile della tariffa al numero presunto di occupanti laddove questo non sia evincibile sulla base del criterio di residenza». Del resto, il contribuente non ha fornito «elementi di prova intesi a superare la presunzione involta dalla norma regolamentare».

La pronuncia della Cassazione contrasta con quanto sostenuto dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sentenza 551/2012) che, invece, ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale che prevedeva per la determinazione della Tia dovuta dai soggetti non residenti criteri e coefficienti di calcolo basati sul numero dei componenti del nucleo familiare desunto dalla superficie degli immobili. Per i giudici amministrativi, non si può giustificare la presunzione solo perché il dato reale è difficile da accertare attraverso le risultanze anagrafiche. Il meccanismo presuntivo, infatti, è stato giudicato del tutto inattendibile, ben potendo accadere che un immobile di notevole

ampiezza sia utilizzato da un numero ristretto di occupanti. In realtà, si legge nella motivazione di quest'ultima sentenza, il quantum variabile della tariffa per i non residenti non può essere legato «a un unico dato presuntivo, di natura statica e aprioristica, come quello dell'ampiezza dell'immobile». In questo modo si crea una discriminazione tra residenti e non residenti. Per i primi, la tariffa è correttamente ancorata a un elemento concreto, quello cioè del numero degli occupanti desunto dalle risultanze anagrafiche.

Il presupposto della Tia era l'occupazione o conduzione di locali o aree scoperte a uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali, a qualsiasi uso adibiti, nel territorio comunale. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico dovevano essere coperti dai comuni fino al 2012 con

l'istituzione di una tariffa, composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio e da una quota rapportata a quantità di rifiuti conferiti, servizio fornito e costi di gestione.

Il principio affermato dalla Cassazione è applicabile anche alla Tares. L'articolo 14 del dl salva-Italia (201/2011), in seguito alle modifiche apportate dalla legge di stabilità (228/2012), prevede che le disposizioni contenute nel dpr 158/1999, regolamento sul metodo normalizzato attuativo della Tia «Ronchi», devono essere applicate a regime anche alla Tares e non più in via transitoria, come stabilito in un primo momento.

© Riproduzione riservata

La sentenza
sul sito internet
www.italiaoggi.it/
documenti

Una circolare della Ragioneria
**Rendiconto statale
 per via digitale**

DI ANTONIO G. PALADINO

Tutto pronto per procedere alla sperimentazione della trasmissione, in formato digitale, del rendiconto generale dello Stato per il 2012. Un formato, quello elettronico, che per quest'anno viaggerà di pari passo con quello tradizionale cartaceo ma che, dal 2013, costituirà l'unica procedura ammissibile.

È quanto ricorda la Ragioneria generale dello stato nel testo della recente circolare n. 20/2013 con cui si forniscono le necessarie istruzioni operative per l'effettuazione della dematerializzazione (sperimentale) del Rendiconto 2012. Istruzioni che sono state altresì condivise con la Corte dei conti, atteso che il rendiconto stesso dovrà essere parificato dalla stessa magistratura contabile en-

tro i termini previsti dalla legge. Pertanto, ammette la Ragioneria, è necessario che le scadenze delle varie fasi del procedimento, di cui si dirà a breve, siano considerate assolutamente improrogabili.

Innanzitutto, si parte dalla nascita di un nuovo portale applicativo condiviso dalla Ragioneria e dalla Corte dei conti, chiamato REN.DE (acronimo di REN-

I passaggi della dematerializzazione consistono in tre fasi

diconto Dematerializzato), il quale entrerà in funzione il prossimo 17 maggio. Tutti i soggetti interessati, ovvero gli uffici centrali di bilancio, l'ispettorato generale del bilancio, il Ragioniere generale dello Stato e la Corte dei conti, potranno quindi accedere con utente già create dalla stessa Ragioneria generale. Occorre preliminarmente sottolineare che tutti i soggetti istituzionali interessati al procedimento e che, in particolare sono chiamati ad apporre la propria firma sui documenti del rendiconto, siano in possesso di un dispositivo per la firma digitale.

I passaggi della dematerializzazione consistono in tre fasi. Nella prima, è l'ispettorato generale di bilancio che carica sul predetto portale REN.DE il file del rendiconto di ogni singolo Ministero, da sottoporre alla firma digitale del Ministro competente. Gli uffici centrali di bilancio presso i ministeri, quindi, dovranno acquisire il proprio file nella settimana compresa tra il 17 e 24 maggio. La seconda fase consisterà nell'acquisizione dei rendiconti dei ministeri firmati digitalmente, dei relativi allegati e del conto del patrimonio e nella trasmissione di questi documenti al Ragioniere generale dello stato e al ministro dell'Economia, che apporranno la rispettiva firma digitale. Il tutto, per concludersi entro il 31 maggio, quando tutta la documentazione sarà inviata telematicamente alla Corte dei conti. La terza e conclusiva fase è quella in cui, la Corte dei conti, attraverso il portale REN.DE., effettuerà la parifica del rendiconto mediante il controllo di merito e la decisione di regolarità.

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
 Il testo della circolare su www.italiaoggi.it/documenti

Pagina 29



Sulle nuove sedi decide l'ente locale

Nuove farmacie, potere ai comuni

DI CINZIA DE STEFANIS

Spetta ai comuni l'individuazione delle nuove sedi farmaceutiche da istituire. L'art. 11 del decreto legge n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, ha attribuito infatti al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla regione solo la possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell'ente locale. Con ciò innovando la previgente disciplina, in base alla quale la revisione della pianta organica delle farmacie spettava esclusivamente alla autorità regionale mentre l'amministrazione comunale interveniva nel procedimento fornendo un apporto meramente consultivo. Conseguentemente, nell'attuale sistema, l'atto con cui il Comune approva l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche ha riflessi sulla pianificazione e organizzazione del servizio farmaceutico nell'intero territorio comunale, con l'effetto che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del Tuel la competenza ad adottare la relativa decisione spetta al consiglio comunale, anche perché trattasi di scelte fondamentali attinenti alla vita

sociale e civile di una comunità locale. Questo è quanto afferma Il Tar, Puglia (sede di Lecce), sezione II, con la sentenza del 24 aprile 2013 n. 941. L'art. 11 del decreto legge n. 1 del 2012 ricordano i giudici, stabilisce che ogni comune deve avere una farmacia ogni 3.300 abitanti. La norma appare caratterizzata da una duplice finalità, quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, perseguendo l'interesse pubblico ad un'equa distribuzione nel territorio delle farmacie e ad una migliore accessibilità del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate, e quella non secondaria di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all'ingresso di nuovi operatori sul mercato e curando, al contempo, di assicurare che il loro numero sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei comuni interessati.



La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/documenti

...TIRATO E' ...

Aiuti energetici non cumulabili
I certificati bianchi non sono sommati al conto tendenziale

Nuove farmacie, potere ai comuni

Gruppo Banca...
L'azienda...
L'azienda...

...L'azienda...
L'azienda...